

**ACCORDO ECONOMICO TRA ALLENATORI CON ABILITAZIONE
PROFESSIONISTICA E SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Con il presente accordo economico, da valere ad ogni effetto fra la Società _____, con sede in _____, Via _____, matr. F.I.G.C. _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di _____, e via _____, matr. Settore Tecnico F.I.G.C. _____, si conviene quanto segue:

Art.1 – L'allenatore _____, si impegna nella sua qualità di (1) _____, iscritto nei ruoli della F.I.G.C. a prestare la sua attività quale (2) _____, a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____;

Art. 2 – La Società si obbliga a corrispondere all'Allenatore per la stagione sportiva l'importo globale lordo di € (in cifre) _____ (in lettere) _____;

Art. 3 – L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 dovrà essere corrisposto in n° ____ rate uguali, e dovrà essere riconosciuto anche in caso di esonero dell'Allenatore a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade dal momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quale si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti.

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarati dall'Allenatore;

Art. 4 – Il trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella oggetto dell'atto di tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di Osservatore Tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore. Nel caso in cui sia esonerato dalla Società senza che venga concordato lo svolgimento di altra attività, l'Allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla stessa Società ai fini della reperibilità;

Art. 5 – Il presente accordo economico ha tassativamente validità per una sola stagione sportiva, essendo vietato sottoscrivere accordi economici pluriennali;

Art. 6 – Le parti espressamente concordano che, con il presente accordo, non intendono costituire alcun rapporto di lavoro né autonomo e né subordinato, e che la risoluzione di controversie concernenti l'attuazione dell'accordo stesso sono deferite esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile. Nell'ipotesi di promozione al Campionato professionistico, ai fini della competenza arbitrale rileva l'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Dilettanti al momento della sottoscrizione dell'accordo economico.

Il Legale Rappresentante della Società
(Timbro della Società)

L'Allenatore

Luogo _____, data _____

(1) – indicare la qualifica: D.T, Allenatore UEFA Pro, Allenatore UEFA A.

(2) – indicare se: Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero Responsabile Tecnico di tutte le squadre della Società;

N.B. : per la stagione sportiva 2020/2021 il massimale lordo previsto per gli allenatori con abilitazione professionistica tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti è di Euro 30.658,28

L'accordo economico, stilato in quadruplica copia, dovrà essere depositato presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a 5, Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, a cura della Società, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione. Il deposito di copia dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società dovrà rilasciare all'Allenatore interessato.